

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO
STRUTTURE ASSISTENZIALI EXTRA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DI
AREA SANITARIA**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 716 del 16/09/2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto l'art. 3, co.2, del su citato D.I. n. 716/2016 il quale specifica che con successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

Visto l'art. 5, co.5, del suddetto D.I. n. 716/2016 il quale prevede che le attività formative devono essere mensilmente annotate e certificate dal Tutor;

Visto il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le Scuole possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la nota del 31/03/2022 con la quale il Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione di questo Ateneo ha comunicato che il Consiglio di Scuola ha dato parere favorevole alla richiesta della dott.ssa Michela Caporrino, iscritta al I° anno della predetta Scuola, di svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica presso strutture assistenziali extra rete formativa dal 01/05/2022 all'1/11/2023, per un periodo di 18 mesi;

Considerato che la sottoscrizione della Convenzione può avvenire in data

successiva al termine iniziale, stabilito dal su citato Consiglio di Scuola, la durata del periodo di formazione della dott.ssa Michela Caporrino decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al compimento del periodo di 18 mesi;

Visto il nulla osta del Rappresentante Legale (o di chi ne fa le veci) della struttura ospitante alla frequenza della dott.ssa Michela Caporrino

Vista l'accettazione del Responsabile dell'U.O./Servizio Assistenziale della struttura ospitante;

Visto il Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area non medica, emanato con D.R. n.332 del 07/05/2020 il quale ha stabilito, tra l'altro, la modalità da seguire per la trasmissione della certificazione mensile attestante la frequenza del dottore in formazione specialistica presso la Struttura ospitante.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede legale in viale Abramo Lincoln n. 5, - 81100 Caserta, codice fiscale n. 02044190615, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 20/01/1964

E

ASL Salerno, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da dott. Mario Iervolino Rappresentante Legale, con sede legale in via Nizza 146, Salerno ,cod.fisc/ partita Iva 04701800650 d'ora in poi denominato struttura ospitante

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante della presente

convenzione.

Art. 2 – Dottore in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture (ASL di Salerno Distretto 72 di Sala Consilina) per lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica in Scienza dell’Alimentazione la dott.ssa Michela Caporrino, nata a Polla (SA) l’8/6/1988, e residente alla via Arenaccia, 1 cap 84030 Monte San Giacomo (SA) cod.fiscale CPRMHL88H48G793S cell. 3397265047 (d'ora in poi denominata "dottoressa in formazione”).

Art. 3 – Durata

Nel caso in cui la sottoscrizione della Convenzione avvenga in data successiva al termine iniziale definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione la durata effettiva del periodo di formazione della dott.ssa Michela Caporrino decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al compimento del periodo di 18 mesi.

Così come previsto dalla normativa vigente, lo specializzando non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Al fine dell’espletamento delle attività formative e assistenziali il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle strutture necessarie per lo svolgimento dell’attività di formazione.

Art. 5 - Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, la specializzanda svolge le attività previste dal programma formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'attestazione della regolare frequenza del dottore/ssa in formazione specialistica presso le strutture del soggetto ospitante, così come disposto dall'art. 5 del D.I. n. 716/2016, è affidata al tutore, il quale provvede, a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Tutela assicurativa

Agli effetti di quanto dedotto nel Decreto Interministeriale n. 402/2017, Allegato 1, le coperture assicurative contro terzi e gli infortuni sono a carico del dottore/ssa in formazione specialistica, per il periodo di formazione extra rete formativa.

L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 9 – Sicurezza

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro al dottore/ssa in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché il dottore/ssa in formazione specialistica venga fornito di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso

quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente Convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al/la dottore/ssa in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 10 - Obblighi e diritti della dottoressa in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività formative il dottore/ssa in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente Convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli art. 3 e 4 e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il/La dottore/ssa in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvede previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 11 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, D.P.R. 642/1972, verrà assolta in modalità virtuale, ai sensi dell'art.7 del D.M. 23 gennaio 2013, da parte del soggetto promotore. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986. La parte che ha interesse alla registrazione della presente Convenzione ne sosterrà il relativo costo. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

li _____

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

(dott. Mario IERVOLINO)
